



Notaio
Pietro Caserta

Repertorio N.189754

Raccolta N.18292 ==

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "PHITOGEN HOLDING
SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbreviata "PHITOGEN HOLDING
S.P.A." =====

===== Repubblica Italiana =====

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di marzo,
alle ore nove e minuti venticinque =====

===== 21/03/2016, ore 9,25 =====

In San Benedetto del Tronto, nel mio studio. =====

Avanti a me dottor Pietro Caserta, Notaio in San Benedetto
del Tronto con studio in via Togliatti n.19, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,
è presente il signor: =====

- GABRIELLI Giovanni nato in Spinetoli (AP) il 5 febbraio
1949, domiciliato per la carica in San Benedetto del Tronto,
presso la sede sociale. =====

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara di intervenire quale Presidente del Consi-
glio di Amministrazione della società: =====

- "PHITOGEN HOLDING SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbreviata
"PHITOGEN HOLDING S.P.A.", con sede in Comune di San Benedet-
to del Tronto (AP), all'indirizzo di via Valtellina
nn.19/21/23, capitale sociale euro 125.000 (centoventicinque-
mila) interamente versato, diviso in numero 125.000 (cento-
venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno)

Registrato a
San Benedetto del Tronto
il 21/03/2016
al n° 781
serie 1T
esatti Euro 356,00

cadauna, avente codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno:

08071601002, Rea: AP - 175195, e mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società. ===

A norma dell'Articolo 15) dello Statuto Sociale e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza lo stesso

Comparsente, il quale dichiara: =====

- che l'assemblea è stata debitamente convocata, ai sensi di statuto, per oggi in questo luogo alle ore 9.00; =====

- che è presente l'intero capitale sociale nelle persone di: sè medesimo titolare di numero 37.500 (trentasettemilacinquecento) azioni pari al 30% del capitale sociale; =====

Bartolomei Claudio nato in San Benedetto del Tronto il 14 giugno 1959, titolare di numero 62.500 (sessantaduemilacinquecento) azioni, pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale; =====

Cipolloni Luciana nata in San Benedetto del Tronto il 24 aprile 1955, titolare di numero 18.750 (diciottomilasettecentocinquanta) azioni, pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale; =====

Gabrielli Roberto nato in San Benedetto del Tronto (AP) il 14 novembre 1987, titolare di numero 6.250 (seimiladuecentocinquanta) azioni, pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale; =====

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle

persone di sè medesimo, quale Presidente e dei Consiglieri
Bartolomei Claudio e Cipolloni Luciana; =====

- che è presente l'intero Collegio Sindacale; =====

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presen-
ti; =====

- che pertanto è validamente costituita la presente assem-
blea straordinaria totalitaria per discutere e deliberare sul
seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. Ampliamento oggetto sociale. =====

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presi-
dente illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno
procedere ad un ampliamento ed ad una riformulazione dell'og-
getto sociale, e pertanto il Presidente dà lettura del nuovo
testo dell'articolo 2) dello Statuto Sociale, qui di seguito
riportato, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea: ==

"ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE =====

1. La società ha per oggetto, nel rispetto della normativa
vigente in materia, la seguente attività: =====

- ideazione, produzione, confezione e commercializzazione al-
l'ingrosso di prodotti per la cura, sotto ogni aspetto, del
benessere e dell'estetica della persona quali cosmetici, in-
tegratori alimentari e dietetici, apparecchiature elettro -
medicali, dispositivi medici ("medical devices 1,2,3"), so-
stanze e prodotti farmacologicamente attivi. =====

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export relativamente ai prodotti di cui al precedente punto 1. =====

3. La società potrà, inoltre, acquistare, gestire e vendere alberghi, attività salutistiche SPA, centri di benessere e termali, saloni di bellezza, caffè, bar, chalet marini, nonché acquistare, vendere, permutare immobili rustici, urbani, artigianali ed industriali. =====

4. La Società potrà inoltre compiere, purchè in via strumentale e non prevalente per il conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie meramente funzionali alle attività previste dall'oggetto sociale, in Italia ed all'estero, nella misura ritenuta utile e/o opportuna dall'Organo Amministrativo e potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese e/o enti costituiti o da costituire aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, infine, compiere l'accensione di mutui, anche ipotecari e fondiari, nonché prestare fidejussioni ed al-

tre garanzie reali e personali, anche a favore di terzi. =====
Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti
e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in
particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di
ogni attività qualificata dalla normativa vigente come atti-
vità finanziaria nonché di ogni attività riservata agli i-
scritti in albi professionali, elenchi e/o registri." =====

Il Presidente del Collegio Sindacale dottor Cipriani Silvio,
a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alla
proposta modifica. =====

L'Assemblea, dopo breve discussione, dichiaratisi i soci pre-
senti perfettamente edotti della modifica statutaria propo-
sta, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con
voti palesi per alzata di mano, all'unanimità, così come ac-
certato e dichiarato dal Presidente, approva quanto proposto,
ed in particolare delibera di approvare la modifica dell'ar-
ticolo 2) - oggetto sociale - dello statuto sociale secondo
il testo sopra riportato. =====

A questo punto il Presidente, stante la presenza di tutti i
soci e di tutti i componenti dell'Organo amministrativo e di
Controllo, propone la modifica dell'articolo 19) punto 1.
dello statuto sociale nel senso di prevedere che il consi-
glio di amministrazione sia composto da un minimo di tre ad
un massimo di sette membri anziché, come attualmente previ-
sto, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. =====

Tutti i presenti si dichiarano informati circa la modifica da apportare. Il Presidente dà pertanto lettura del nuovo testo dell'articolo 19) punto 1. dello Statuto Sociale, qui di seguito riportato, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea: =====

"ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' =====

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, ad un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea; in tal caso l'Assemblea prima di procedere alla nomina degli amministratori ne determina il numero entro i limiti suindicati." =====

Il Presidente del Collegio Sindacale dottor Cipriani Silvio, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alla proposta modifica. =====

L'Assemblea, dopo breve discussione, dichiaratisi i soci presenti perfettamente edotti della modifica statutaria proposta, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con voti palesi per alzata di mano, all'unanimità, così come accertato e dichiarato dal Presidente, approva quanto proposto, ed in particolare delibera di approvare la modifica dell'articolo 19) punto 1. dello statuto sociale secondo il testo sopra riportato. =====

Fermo ed invariato tutto il resto dello Statuto Sociale. =====

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale contenente le sopra

deliberate modifiche, firmato dal Comparente e da me Notaio,
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per
farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per
dispensa avutane dal Comparente. =====

Null'altro essendovi da deliberare la presente riunione viene
sciolta essendo le ore dieci. =====

Le spese tutte del presente atto e dipendenti sono a carico
della società. =====

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale e ne ho
dato lettura al Comparente che, da me interpellato, l'ha in
tutto confermato. Scritto sotto la mia direzione da persona
di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio consta di due
fogli dei quali occupa sei pagine per intero e fin qui della
settimana, e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio
alle ore dieci e minuti cinque. =====

F.to: Gabrielli Giovanni - Pietro Caserta Notaio =====

=====

Allegato	A ⁴ all'atto
Repertorio N.	189756
Raccolta	18292

===== STATUTO =====
 ===== DELLA =====
 ===== "PHITOGEN HOLDING SOCIETA' PER AZIONI" =====
 =====

===== TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE =====

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE =====

1. È costituita la società per azioni denominata: "PHITOGEN HOLDING società per azioni" o, in forma abbreviata, "PHITOGEN HOLDING s.p.a.". =====

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE =====

1. La società ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia, la seguente attività: =====

- ideazione, produzione, confezione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti per la cura, sotto ogni aspetto, del benessere e dell'estetica della persona quali cosmetici, integratori alimentari e dietetici, apparecchiature elettro - medicali, dispositivi medici ("medical devices 1,2,3"), sostanze e prodotti farmacologicamente attivi. =====

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export relativamente ai prodotti di cui al precedente punto 1. =====

3. La società potrà, inoltre, acquistare, gestire e vendere alberghi, attività salutistiche SPA, centri di benessere e termali, saloni di bellezza, caffè, bar, chalet marini, nonché acquistare, vendere, permutare immobili rustici, urbani, artigianali ed industriali. =====

4. La Società potrà inoltre compiere, purchè in via strumentale e non prevalente per il conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie meramente funzionali alle attività previste dall'oggetto sociale, in Italia ed all'estero, nella misura ritenuta utile e/o opportuna dall'Organo Amministrativo e potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese e/o enti costituiti o da costituire aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, infine, compiere l'accensione di mutui, anche ipotecari e fondiari, nonché prestare fidejussioni ed altre garanzie reali e personali, anche a favore di terzi. =====
 Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, elenchi e/o registri. =====

ARTICOLO 3) DURATA =====

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI =====

1. La società ha sede legale in San Benedetto del Tronto (AP); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. =====

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci. =====

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. =====

===== **TITOLO II** =====

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI

===== **SOCI** =====

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI =====

1. Il capitale sociale è di euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero). =====

2. Il capitale sociale è diviso in numero 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) azioni nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. ===

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro. =====

4. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto. =====

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE =====

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. =====

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ =====

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE =====

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti, spetta agli altri soci il diritto di prelazione; nel caso di offerta di alienazione ad altro socio questi concorre con gli altri soci qualora questi intendano esercitare la prelazione. =====
Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente. ===

2. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. =====

3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. =====

4. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e ciò intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta. =====

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====
In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di uno o più degli aventi diritto la corrispondente parte si accrescerà automaticamente e proporzionalmente ai soci che intendano valersene e che non vi abbiano rinunciato espressamente e preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione ad essi spettante. =====

6. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità come pure nel caso in cui l'offerente non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare

l'atto traslativo con le modalità ed alle condizioni indicati nella sua proposta di alienazione una volta decorsi i termini di cui al precedente punto 3.. =====

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra. =====

7. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società. =====

17. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore dei parenti in linea retta dell'alienante entro il terzo grado. =====

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO =====

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1 e comma 2, del codice civile. =====

2. Il recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis codice civile. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. =====

3. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437 ter codice civile. =====

===== TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

1. L'assemblea ordinaria dei soci delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dall'articolo 2364 comma primo del codice civile. =====

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. =====

ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE =====

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purchè in Italia. =====

ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE =====

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogniqualvolta questo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 2367 codice civile. =====

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile le ragioni della dilazione. =====

2. L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata a/r al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante lettera consegnata personalmente ai soci, oppure mediante telefax o posta elettronica da inviare ai soci al domicilio risultante del libro dei soci (l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultano dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o consegnata personalmente). =====

In tutti i suddetti casi la società dovrà ottenere comunicazione dell'avvenuta ricezione, che conserverà agli atti sociali. =====

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

In mancanza delle suindicate formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA =====

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta

il diritto di voto. Il voto deve essere palese. =====

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA =====

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. =====

2. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. =====

3. Si applica per il resto quanto previsto dall'art. 2372 codice civile. =====

ARTICOLO 15) PRESIDENZA =====

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. =====

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. =====

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. =====

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza - che deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2375 codice civile - che egli sottoscrive. =====

ARTICOLO 16) QUORUM =====

1. L'assemblea ordinaria: =====

- in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, e delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato; =====

- in seconda convocazione delibera, sempre con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. =====

2. L'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. ===

ARTICOLO 17) ASSEMBLEE SPECIALI =====

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti: =====

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie; =====

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni. =====

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale. =====

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile. =====

ARTICOLO 18) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI =====

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale. =====

= TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, =
===== CONTROLLI =====

ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' =====

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, ad un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea; in tal caso l'Assemblea prima di procedere alla nomina degli amministratori ne determina il numero entro i limiti suindicati. =====

2. Gli amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina che non può essere superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di fissazione del termine essi durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica. =====

3. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. =====

4. Gli amministratori sono rieleggibili. =====

5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina dall'assemblea; =====

con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. =====

6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. =====
7. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità === di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. =====

**ARTICOLO 20 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI =====
===== AMMINISTRAZIONE =====**

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. =====
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo che consenta la conferma dell'avvenuta ricezione, compresi telegramma e telefax. La conferma dell'avvenuta ricezione deve essere conservata agli atti sociali. =====
3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. =====
4. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. =====
Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. =====
5. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. =====
6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. =====
7. Il verbale deve indicare: =====
 - a) la data dell'adunanza; =====
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; =====
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; =====
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni; =====

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. =====

ARTICOLO 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. =====

L'organo amministrativo è pertanto dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. =====

ARTICOLO 22) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI =====

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. =====

2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati nominati tra i suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. =====

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. =====

ARTICOLO 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE =====

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: =====

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente al quale - sotto la sua responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla al riguardo sia opponibile ai terzi - spetterà di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del suo potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. =====

2. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. ===

ARTICOLO 24) COLLEGIO SINDACALE =====

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e

di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente. I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia. =====

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 codice civile. =====

3. i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

4. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo che consenta la conferma dell'avvenuta ricezione, compresi telegramma e telefax. La conferma dell'avvenuta ricezione deve essere conservata agli atti sociali. =====

ARTICOLO 25) CONTROLLO CONTABILE =====

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale a norma del terzo comma dell'art. 2409 bis codice civile. ===

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies cod. civ. ===

3. I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia. =====

4. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. =====

===== TITOLO V - OBBLIGAZIONI =====

ARTICOLO 26) OBBLIGAZIONI =====

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1 cod. civ., è deliberata dall'organo amministrativo. ==

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE =====

ARTICOLO 27) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE =====

1. L'organo amministrativo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile. =====

===== TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO =====

ARTICOLO 28) ESERCIZI SOCIALI E UTILI =====

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: =====

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====
b) il residuo ai soci, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono. =====

===== TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

ARTICOLO 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. =====
2. Gli amministratori contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento debbono convocare l'assemblea perchè deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto su quanto previsto dall'articolo 2487 codice civile. =====

===== TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE =====

ARTICOLO 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. =====
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. =====

ARTICOLO 31) FORO COMPETENTE =====

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale, fatte salve le competenze inderogabili previste dalla legge. =

===== TITOLO X - NORME FINALI =====

ARTICOLO 32) LEGGE APPLICABILE =====

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applica la legge italiana vigente in materia. =====

F.to: Gabrielli Giovanni - Pietro Caserta Notaio =====

Copia Costituita di n. 8 (otto) fogli conforme all'originale
firmato a norma di legge, che rilascio per uso consentito dalla legge

San Benedetto del Tronto, li **21 MAR. 2016**

[Firma manoscritta]

